



Estratto del verbale della seduta del 26 aprile 2021

**DELIBERAZIONE N. 71**

Oggetto:

Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e ss.mm. – dott. Davide Cordua

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Maurizio Fugatti	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Waltraud Deeg	Vice Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Assessore	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario Generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Vice Presidente sostituto del Presidente

Segreteria Generale

Ufficio gestione giuridica del personale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'art. 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e ss.mm. ed in particolare il comma 5, così sostituito dall'art. 13 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, che prevede che *“Oltre al personale necessario a garantire la funzionalità all'Ufficio stampa possono essere assegnati fino ad un massimo di due giornalisti iscritti all'albo nazionale, assunti anche dall'esterno con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella della Giunta in carica.”*;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento previsto all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 76 del 12 novembre 2013, le modalità relative all'individuazione del personale da assumere a tempo determinato non si applicano al personale da assegnare presso le segreterie del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale, nonché presso l'Ufficio di Gabinetto, tenuto conto del rapporto fiduciario che caratterizza dette posizioni di lavoro;

Visto il contratto collettivo 1 dicembre 2008, come integrato, da ultimo, con l'Accordo sottoscritto in data 20 aprile 2021, concernente le distinte disposizioni del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano volte a definire il trattamento giuridico ed economico dei giornalisti della Regione autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano;

Vista la nota di data 22 aprile 2021, prot. RATAA/0010139/22/04/2021-I, con la quale il Vice Presidente sostituto della Regione Maurizio Fugatti individua il dott. Davide Cordua per l'incarico ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, così sostituito dall'art. 13 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4 nonché l'indennità redazionale spettante allo stesso;

Accertato che, con nota di data 22 aprile 2021, il dott. Davide Cordua ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere il medesimo incarico e che lo stesso è in possesso dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego presso la Regione;

Ritenuto, quindi, di disporre l'assunzione del dott. Davide Cordua con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, così sostituito dall'art. 13 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, con decorrenza dal giorno dal 3 maggio 2021 e per una durata non superiore a quella della Giunta in carica;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e ss.mm., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 213 “Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 214 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”;

Accertata la disponibilità di fondi sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e successive modificazioni.

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

**delibera**

1. di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, così sostituito dall'art. 13 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4., il dott. Davide Cordua, al quale sono affidate le funzioni di giornalista pubblico, nella posizione economico - professionale C1, con decorrenza dal giorno 3 maggio 2021 e per una durata non superiore a quella della Giunta in carica;
2. di assegnare il dott. Davide Cordua presso l'Ufficio stampa della Regione con sede a Trento e di dare atto che il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà comunque cessare anche prima della scadenza, nel rispetto della normativa vigente;
3. di dare atto che al dott. Davide Cordua spetta il trattamento economico previsto nell'Accordo sottoscritto in data 20 aprile 2021, in particolare come disposto all'art. 5 dello stesso;
4. di dare atto che all'anzidetto giornalista spetta l'indennità redazionale in misura pari al 50% della retribuzione utile ai fini della 13a mensilità. L'indennità redazionale è ridotta nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito nel caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni, il congedo obbligatorio di maternità) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo. L'indennità redazionale è incompatibile con l'attribuzione dell'indennità di posizione, dell'indennità di funzione - parte variabile, del premio di produttività, dei compensi per lavoro straordinario e di ogni altra indennità accessoria;
5. di dare atto che allo stesso si applicano le norme che regolano il trattamento giuridico, economico previsto per i dipendenti dell'amministrazione regionale. Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale il giornalista pubblico sarà iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) secondo le previsioni dell'art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 76 della legge 23.12.2000, n. 388;
6. di far fronte alla spesa con i fondi già impegnati sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e ss.mm. ed in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Arno Kompatscher  
firmato digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Michael Mayr  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).